

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E LORO
DIFFUSIONE**

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta.

Articolo 2 - Principi regolamentari

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Il trattamento dei dati personali effettuato dal servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, realizzato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta dovrà avvenire nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed in particolare del diritto della protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire in modo lecito corretto e trasparente nei confronti degli interessati per le finalità stabilite dal presente regolamento e dalle normative in materia di trasparenza amministrativa.

Articolo 3 - Finalità

Il Comune di Piazzola sul Brenta attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e regolamentare le modalità di svolgimento del servizio e di accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

TITOLO II - Modalità di registrazione ed informativa -

Articolo 4 – Registrazione

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio - video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri e gli Assessori che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno avere l'esplicita autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale.

Fermo restando il divieto generale di diffusione di dati personali senza il consenso degli interessati, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate nell'articolo 3 e ai fini della tutela della riservatezza, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare

coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Sono fatte salve le misure da adottarsi a tutela di categorie particolari di dati personali, in rispetto delle quali trova applicazione quanto stabilito all'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Informazione

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto del principio generale di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III - Riprese e diffusione in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6 - Riprese audio video e diffusione

Il Comune di Piazzola sul Brenta può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente o su portali internet dedicati alla trasmissione di immagini in diretta o in differita, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Ciascun Consigliere può sottoporre al Consiglio, previa motivazione ed apposita votazione, la sospensione della ripresa per la durata del proprio intervento o della discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 7 - Modalità delle riprese audio video dei lavori del Consiglio comunale – Responsabilità.

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 8 - Pubblicazione delle riprese

Le pubblicazioni delle riprese, sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio", saranno visionabili con accesso dal sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta.

Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili per la pubblica consultazione per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico. Le modalità nonché gli eventuali costi per il rilascio delle riprese audio conservate in archivio sono disciplinate con apposita deliberazione giunta e soggette a revisione periodica.

TITOLO IV - Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

Articolo 9 - Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego.

Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio.

I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati: modalità delle riprese o finalità perseguite e modalità di trasmissione.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di tutela dei dati personali, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa; l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovrà in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

Il Presidente del Consiglio, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura del Settore Affari Generali trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente.

Articolo 10 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9.

Le modalità di accesso ai locali in cui si tiene la seduta consiliare verranno concordate di volta in volta con gli uffici preposti, sentito il Presidente del Consiglio Comunale; resta inteso che i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:

- non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espressamente indicato, tutta la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all'art.2 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Organo competente in materia di riprese audio video dei lavori

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente

del Consiglio. In tale veste egli:

- può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 12 - Costi modalità ed utilizzo del materiale registrato.

I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito.

Articolo 13 - Limiti di trasmissione e di commercializzazione.

È vietato il commercio del materiale audiovisivo raccolto da parte di chiunque. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:

- non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all'ultimo comma dell'art. 9 del presente Regolamento;
- pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;
- non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO V - Riprese delle sedute pubbliche effettuate per l'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 14 - Esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e seguenti del Decreto Legislativo n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO VI - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 15 - Funzione della diffusione via internet in tempo reale (streaming video)

Il regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del

materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Articolo 16 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate nel presente Regolamento.

TITOLO VII - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di sicurezza del trattamento

Articolo 17 - Sicurezza delle banche dati e tutela dei dati personali

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinato all'adozione di misure di sicurezza adeguate delle banche dati e all'adeguamento del Comune di Piazzola sul Brenta alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali e di sicurezza dei trattamenti.

Articolo 18 – Tutela di categorie particolari di dati personali. Rispetto della privacy

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali, per tutelare ed assicurare la riservatezza delle persone, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari possano rendere pubblici dati che rivelano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali degli interessati. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni possono rendere pubblici dati relativi all'esistenza a carico degli interessati di provvedimenti di carattere penale. Il Presidente del Consiglio, in tali circostanze,

sospende la seduta e ordina la chiusura delle registrazioni. La seduta potrà riprendere quando gli impianti di registrazione sono stati chiusi.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, per tutelare ed assicurare la riservatezza delle persone, il Presidente del Consiglio Comunale può, se necessario, richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi precedenti, onde evitare la diffusione di dati personale nel caso di diffusione delle immagini non in diretta, a disporre il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 19 - Titolare e responsabili del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Piazzola sul Brenta, nella persona del Sindaco *pro tempore*, è individuato quale titolare del trattamento dei dati delle riprese delle sedute del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del titolare del trattamento; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO VIII - Norme di Chiusura

Articolo 20 - Norme transitorie e di rinvio

Il presente Regolamento ha valore sperimentale. Trascorsi 6 mesi dall'approvazione è facoltà del Consiglio comunale integrarne il contenuto e deliberarne la revoca.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e europee in materia di protezione dei dati, i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 21 - Entrata in vigore

La presente disciplina di cui al presente Regolamento diviene esecutiva scaduti i 15 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Piazzola sul Brenta, 19 aprile 2019